

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 aprile 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale:** Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 25 febbraio 2016, n. 47.

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. (16G00056)..... Pag. 1

DECRETO 25 febbraio 2016, n. 48.

Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. (16G00057)..... Pag. 4

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica e Camera dei deputati

DETERMINA 6 aprile 2016.


Nomina di un componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. (16A02846)..... Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 16 marzo 2016.

Autorizzazione all'Istituto «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva – Training School» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma. (16A02672)..... Pag. 12



DECRETO 16 marzo 2016.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Associazione di Ontosofia Psicosomatica» ad istituire e ad attivare nella sede di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia. (16A02673)..... *Pag.* 13

Ministero della giustizia

DECRETO 21 marzo 2016.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso – settore penale. (16A02674) .. *Pag.* 14

Ministero della salute

DECRETO 9 marzo 2016.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario NAXOS MINI. (16A02664)..... *Pag.* 15

DECRETO 9 marzo 2016.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario FOLICUR GIARDINO. (16A02665) . *Pag.* 16

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 19 febbraio 2016.

Modifiche al decreto 28 luglio 2009, recante: «Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della “Vaiolatura delle drupacee” (Sharka)». (16A02785)..... *Pag.* 17

DECRETO 8 marzo 2016.

Modifiche al decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020. (16A02641)..... *Pag.* 19

DECRETO 24 marzo 2016.

Cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale. (16A02639) *Pag.* 21

DECRETO 25 marzo 2016.

Rettifica del decreto 18 febbraio 2016 relativo al rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale. (16A02640)..... *Pag.* 22

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 9 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Dante società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Vittorio Veneto e nomina del commissario liquidatore. (16A02650)..... *Pag.* 23

DECRETO 24 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Blu società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (16A02651)..... *Pag.* 24

DECRETO 24 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di consumo Ospedale Maria Montessori soc. coop. a r.l.», in Chiaravalle e nomina del commissario liquidatore. (16A02652)..... *Pag.* 24

DECRETO 26 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Costruzioni generali Europa società cooperativa in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore. (16A02642)..... *Pag.* 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 7 marzo 2016.


Conferma della riclassificazione in fascia C, di taluni medicinali, di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, operata dalla determinazione AIFA n. 1365/2015 del 26 ottobre 2015. (Determina n. 328/2016). (16A02708)..... *Pag.* 26

DETERMINA 17 marzo 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Ofev». (Determina n. 405/2016). (16A02655)..... *Pag.* 29

DETERMINA 17 marzo 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Xtandi». (Determina n. 406/2016). (16A02656)..... *Pag.* 30



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferinject». (16A02653) *Pag.* 32

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen». (16A02657) *Pag.* 32

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Favynd» e «Srivasso». (16A02658) *Pag.* 33

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Aggiornamento della perimetrazione geologica, in Cimolais (16A02710) *Pag.* 33

Aggiornamento della pericolosità geologica, in Osoppo (16A02711) *Pag.* 34

Aggiornamento della pericolosità geologica, in Erto e Casso (16A02712) *Pag.* 34

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Entrata in vigore dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015. (16A02659) .. *Pag.* 34

Entrata in vigore dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per l'esplorazione ed uso dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, firmato a Washington il 19 marzo 2013. (16A02660) .. *Pag.* 34

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile. (16A02661) *Pag.* 34

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. (16A02662) *Pag.* 34

Entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. (16A02663) *Pag.* 34

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Indizione di pubblica selezione per il progetto di salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale. (16A02784) *Pag.* 34

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 marzo 2016 (16A02779) *Pag.* 35

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 marzo 2016 (16A02780) *Pag.* 35

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 marzo 2016 (16A02781) *Pag.* 36

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 marzo 2016 (16A02782) *Pag.* 36

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 marzo 2016 (16A02783) *Pag.* 37

Ministero della difesa

Concessione della medaglia di bronzo al valore dell'Esercito (16A02670) *Pag.* 37


Comunicato relativo agli estratti recanti «Concessioni di ricompense al valore di Marina» (16A02671) *Pag.* 37

Concessioni di medaglie d'oro al merito di Marina (16A02679) *Pag.* 37

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione delle delibere n. 48/2015 e n. 49/2015 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 18 settembre 2015. (16A02666) *Pag.* 38

Approvazione della delibera n. 04/15 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 31 gennaio 2015. (16A02667) *Pag.* 38



Approvazione della delibera n. 23 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi, in data 22 dicembre 2015. (16A02668)..... Pag. 38

Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 25 maggio 2015. (16A02669)..... Pag. 38

**Ministero
dello sviluppo economico**

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla «Sofidre SpA – Società fiduciaria e di revisione», in Lissone. (16A02675)..... Pag. 38


Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Gold Trust Fiduciaria S.r.l.», in Roma. (16A02676)..... Pag. 38

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Castelgrande, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto. (16A02677)..... Pag. 38

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Castelgrande, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto. (16A02678)..... Pag. 39

Voltura delle concessioni dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica per i Comuni di Trieste e Gorizia. (16A02680)..... Pag. 39

Comunicato relativo al decreto concernente la disciplina del versamento del contributo 2015-2016 a carico degli operatori postali di cui all'articolo 2, comma 114, lettera b), del decreto legislativo n. 261/99. (16A02709)..... Pag. 39



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 febbraio 2016, n. 47.

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25 giugno 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge.

Art. 2.

Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente

1. Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.

4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3.

Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni


1. La cancellazione dall'Albo è disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

2. Il consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.

3. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all'interessato.

4. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge, nonché, per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e l'articolo 36, comma 7, della legge.

5. La cancellazione dell'avvocato dall'Albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 15 della legge a cui è eventualmente iscritto al momento della



cancellazione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attività professionale non costituisce condizione per l'iscrizione.

6. L'avvocato cancellato dall'Albo a norma del presente decreto è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge.

Art. 4.

Nuova iscrizione all'Albo

1. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.

2. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, c), ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2016

Il Ministro: ORLANDO

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. n. 815

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). — 1.-2. (Omissis).

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli

dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4.-6. (Omissis).».

«Art. 21 (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense). — 1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

2.-10. (Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1.-2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4.-4-ter. (Omissis).».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale):

«Art. 6 (Iscrizione). — 1. Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.

2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.

3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;

b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale;


c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.

4. Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.

5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.

6. Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine.

7. Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l'interessato. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procurato-



re della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell'art. 31 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.

8. Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al comma 6, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.

9. Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilisce il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.

10. Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.».

— Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 12 (Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni). — 1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2.-4. (Omissis).

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.».

— Si riporta il testo degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - testo A):

«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivente a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

«Art. 71 (R) (Modalità dei controlli). — 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione precedente con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».

Note all'art. 3:


— Si riporta il testo degli articoli 15, 17, commi 14 e 18, e 36, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 15 (Albi, elenchi e registri). — 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;



d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

g) il registro dei praticanti;

h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'art. 7;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.»

«Art. 17 (Iscrizione e cancellazione). — 1.-13. (Omissis).

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15.-17. (Omissis).

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'art. 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. (Omissis).».

«Art. 36 (Competenza giurisdizionale). — 1.-6. (Omissis).

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. (Omissis).».

16G00056

DECRETO 25 febbraio 2016, n. 48.

Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1, comma 3, l'articolo 46, comma 6 e l'articolo 47, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria, nell'adunanza del 18 giugno 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento. Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «commissione centrale»: la commissione di cui all'articolo 47, comma 1, della legge;


c) «commissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 2, della legge;

d) «sottocommissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 3, della legge.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle domande

1. Con decreto del Ministro della giustizia vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e sono fissati il termine e le modalità di presentazione della domanda. Il decreto deve prevedere che la domanda può essere presentata anche con modalità telematiche, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel medesimo decreto è rimessa a ciascuna commissione distrettuale l'indicazione dei luoghi e delle date per la consegna dei testi di legge. Almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove



scritte la commissione distrettuale provvede a norma del periodo precedente e ne dà pubblicità in una sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia.

2. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. È consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

3. Sull'ammissibilità delle domande decide senza ritardo la commissione distrettuale formando l'elenco degli ammessi, che è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. Dell'elenco è data comunicazione agli ammessi mediante la sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a ciascun candidato ammesso a mezzo di posta elettronica ordinaria. Quando nella domanda non è indicato un indirizzo di posta elettronica, dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante posta raccomandata.

Art. 3.

Formulazione e consegna dei temi

1. I temi di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delineare la struttura essenziale.

2. Il tema di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge, è formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonché la specifica capacità di versare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.

3. In un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, il Ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine il Ministero attiva una casella PEC per il presidente di ciascuna commissione distrettuale. Il file contenente la chiave privata di decrittazione è inserito dal Ministero in un'area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i sessanta e i trenta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta. Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio della prima prova scritta, il Ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le credenziali personali per l'accesso all'area riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la chiave privata di decrittazione deve essere scaricato dal presidente della commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello spettro radioelettrico di cui all'arti-

colo 4, comma 1. All'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di posta elettronica certificata e redige un verbale in cui dà atto che la decrittazione è avvenuta dopo l'attivazione del monitoraggio dello spettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e le credenziali personali per l'accesso all'area riservata del sito internet del Ministero sono fornite anche al presidente della sottocommissione distrettuale ovvero ad un componente della commissione distrettuale cui è affidata la polizia degli esami che si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prima prova scritta, il presidente della commissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro ai quali devono essere fornite le credenziali a norma del periodo precedente.

Art. 4.


Svolgimento delle prove scritte

1. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del Ministero dello sviluppo economico – direzione generale attività territoriali, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.

2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui è effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.

3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.

4. Il personale preposto alla vigilanza invita i candidati a consentire le operazioni di controllo, quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non è consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, il personale preposto alla vigilanza rivolge l'invito di cui al periodo precedente ad un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali individuati dalla commissione centrale, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. Quando il candidato non consente le operazioni di controllo, il presidente o uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale dispone che non gli sia permesso l'ingresso nel locale degli esami e dichiara che il candidato ha perso il diritto all'esame. Il responsabile del personale preposto alla vigilanza redige un verbale per indicare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, le generalità dei candidati che hanno rifiu-



tato di sottoporsi a controllo, nonché il presidente o il componente della commissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che il candidato ha perso il diritto all'esame.

5. Ciascun candidato è collocato in un tavolo separato individuato in modo casuale. Ai fini dell'articolo 46, comma 7 della legge, la commissione distrettuale stabilisce le modalità per l'assegnazione casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente la data fissata per la consegna dei testi di legge.

6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentano quando la dettatura è iniziata.

7. I candidati devono utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, della data della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti.

8. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei.

9. È escluso dall'esame colui che contravviene alle disposizioni dirette ad assicurare la regolarità dell'esame.

10. L'esclusione è disposta dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, sentiti almeno due componenti della commissione.

11. I candidati ritirati o espulsi non possono lasciare i locali degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

12. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale. Ad essi è affidata la polizia degli esami e sono coadiuvati dal personale preposto.

13. I componenti della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo la dettatura del tema e, se, nel corso delle prime tre ore dalla dettatura, si allontanano dagli stessi, non vi possono rientrare.

14. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

15. Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il timbro di riconoscimento della commissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della commissione o della sottocommissione distrettuale ed il segretario.

16. Il piego di cui al comma 15 non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue, comprese quelle deteriorate, sono chiuse in altro piego suggellato e firmato a norma del predetto comma.

17. Dopo aver svolto il tema, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola foderata o comunque non trasparente,


chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione. L'apposizione da parte del candidato, sui fogli consegnati, della sottoscrizione o di altro contrassegno oggettivamente atto a far riconoscere l'elaborato rende nulla la prova.

18. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario della commissione distrettuale, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

19. Il presidente comunica ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali l'ora in cui, nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova, si procede all'operazione di raggruppamento di cui al presente comma e li invita ad assistervi. Alla presenza di almeno quattro componenti di cui al periodo precedente e di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 18.

20. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

21. Con decreto del Ministro della giustizia sono determinati, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 45 della legge; la prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. Il sorteggio di cui al periodo precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentano un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire un equilibrato rapporto tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede. Quando una Corte di appello presenta un numero di domande particolarmente elevato, il raggruppamento può essere costituito anche mediante l'inserimento di due o più Corti di appello che presentano un più contenuto numero di domande; all'esito del sorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati della Corte di appello più grande sono ripartiti tra le due o più Corti di appello ad essa abbinata e quelli elaborati



dai candidati di queste ultime sono corretti da commissioni, individuate mediante sorteggio, costituite presso altre Corti di appello.

22. Esaurite le operazioni di cui ai commi 18, 19 e 20, il presidente della commissione distrettuale ne dà comunicazione al presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione sorteggiata per la correzione ai sensi del comma precedente; il trasferimento ha luogo a cura dell'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.

23. Il Presidente della Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui all'articolo 46, comma 5, della legge, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione distrettuale il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di correzione degli elaborati ivi contenuti e adotta ogni provvedimento organizzativo opportuno.

24. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge.

Art. 5.

Correzione delle prove scritte

1. terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa senza ritardo le linee generali da seguire per rispettare i criteri di valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorire la omogeneità di valutazione in tutte le sedi di esame.

2. La correzione degli elaborati contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi dell'articolo 4, comma 19 è compiuta contestualmente e non si dà apertura della busta piccola contenente il cartoncino bianco di cui all'articolo 4, comma 14. Al fine di contenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissione distrettuale può disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti possano svolgersi nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della Corte di appello presso la quale la commissione è costituita; al trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere provvede la polizia penitenziaria.

3. In sede di correzione degli elaborati la commissione e le sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi ai criteri di cui all'articolo 46, comma 6, della legge, verificando altresì la coerenza dell'elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici, e la corretta applicazione delle regole processuali.

4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel caso in cui accerti che l'elaborato è, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame del candidato che comunque si sia fatto riconoscere.

5. La commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di detto termine può essere disposta una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.


6. All'attribuzione del voto complessivo si procede al termine della lettura di ciascun elaborato. Il presidente esprime il voto per ultimo. Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario annota immediatamente, su ognuna delle buste piccole contenenti il cartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato scritto, il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. L'annotazione è sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione e dal segretario. Successivamente si procede ad inserire nella busta grande, sulla quale è stato apposto il numero progressivo a norma dell'articolo 4, comma 19, i tre elaborati scritti, le tre buste piccole contenenti il cartoncino e il verbale. La busta grande è chiusa secondo le modalità preventivamente stabilite dalla commissione centrale.

7. Delle operazioni di correzione degli elaborati scritti del medesimo candidato è redatto un unico verbale. Il verbale riporta la data, l'ora di inizio e termine delle operazioni di correzione degli elaborati contenuti nelle buste raggruppate a norma del comma 2, la somma dei voti riportati rispetto a ciascun elaborato e il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. Quando l'elaborato è valutato negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.

8. terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti di tutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenza di due unità di personale amministrativo o di personale delle forze di polizia individuate dal presidente della Corte di appello, all'apertura delle buste piccole contenenti i cartoncini sui quali sono riportati i nominativi dei candidati. Delle operazioni del presente comma è redatto verbale in cui si dà atto dell'univoca associazione tra il numero progressivo apposto a norma dell'articolo 4, comma 19, e il nominativo del candidato.

9. All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge, riceve dal presidente della commissione distrettuale le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione, il verbale di cui al comma 8 e l'elenco degli ammessi alla prova orale e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nell'articolo 4.

10. Il presidente della commissione distrettuale istituita presso la Corte di appello ove si svolge la prova orale stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui la stessa ha inizio e, in presenza di due componenti della commissione e del segretario della stessa nonché, ove possibile, di due candidati, procede alle operazioni di sorteggio di una lettera dell'alfabeto. Il candidato che dovrà sostenere per primo la prova orale è colui il cui cognome inizia con la lettera estratta e che in ordine alfabetico precede gli altri



cognomi che hanno inizio con la stessa lettera. L'intervallo temporale tra la data di deposito dell'elenco degli ammessi alla prova orale e l'inizio della stessa non può essere inferiore a un mese né superiore a due.

11. Quando sono costituite una o più sottocommissioni distrettuali, la ripartizione dei candidati da esaminare ha luogo mediante criteri casuali individuati dalla commissione centrale, entro novanta giorni dal termine delle prove scritte.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 24.

Art. 6.

Svolgimento delle prove orali

1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, la commissione e le sottocommissioni distrettuali predispongono il calendario delle prove orali e ne danno comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione si dà notizia a ciascun candidato a mezzo di posta elettronica ordinaria, a cura del segretario della commissione o della sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova; si applica l'articolo 2, comma 3, quarto periodo. Le prove orali hanno inizio tra il ventesimo e il trentesimo giorno successivo al compimento delle operazioni di cui all'articolo 5.

2. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame. Tuttavia, quando sussistano gravi motivi, il candidato può richiedere, prima dell'orario fissato per l'inizio della prova orale e con istanza al presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Quando l'istanza si fonda su motivi di salute, il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

3. Si applica l'articolo 46, comma 6, della legge.

4. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Successivamente all'illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell'articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all'estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l'effettiva preparazione dello stesso.

5. Il data base e il programma informatico di estrazione delle domande di cui al comma 4 sono realizzati, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che si avvale della commissione permanente di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro quindici giorni dal collaudo, attesta la piena operatività del data base con decreto pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

7. Al termine di ciascun colloquio la commissione procede alla valutazione del candidato, distintamente per ogni materia. Le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte in presenza del segretario.

8. Il segretario registra immediatamente nel processo verbale il punteggio riportato da ciascun candidato per ogni materia nonché la valutazione numerica di ciascun commissario, le domande estratte e allo stesso rivolte. Quando la prova orale è valutata negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.

9. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove orali.

Art. 7.

Modalità di alimentazione del data base e costituzione di una commissione permanente presso il Ministero della giustizia

1. Ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula un congruo numero di domande per ciascuna materia d'esame e il segretario provvede al loro inserimento nel data base. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione centrale stabilisce il numero minimo di domande da predisporre a norma del periodo precedente.

2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente formata, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale forense e da un professore universitario di prima o seconda fascia nominato dal Consiglio universitario nazionale. La commissione fornisce alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il supporto necessario per la predisposizione del data base di cui all'articolo 6, comma 4, individuando le modalità di formulazione delle domande ed elaborando i criteri di classificazione delle stesse, al fine di consentire il loro agevole reperimento e la comparazione tra di esse.

3. Successivamente alla scadenza del quadriennio di cui al comma 2, il presidente della commissione è, in luogo del direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione, il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia ovvero un magistrato da lui delegato.

